

# EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE NELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI

*Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Commissione studi I.C.T.*



*Circondario del Tribunale di Napoli*

## **Il deposito del bilancio di esercizio – Cenni al deposito del bilancio finale di liquidazione**

A cura delle dott.sse Lucia Fiore e Anna Maria Travaglione componenti della Commissione I.C.T.  
ODCEC Napoli

### **Il prospetto XBRL**

L'adempimento più frequente che le società di capitali sono obbligate ad espletare nei confronti del Registro Imprese è senz'altro il deposito del bilancio di esercizio. Tale adempimento è posto a carico di ciascun Amministratore e deve essere eseguito entro il termine di 30 giorni dalla data del verbale di approvazione. Sicuramente, la novità più rilevante degli ultimi anni in tema di deposito di bilancio è la redazione del prospetto contabile e poi anche della Nota Integrativa in XBRL. A parlare di deposito del bilancio di esercizio in formato elettronico elaborabile è stato per la prima volta in Italia il D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito dalla Legge n. 248 del 4 agosto 2006. Successivamente sono stati emanati il D.P.C.M. del 10 dicembre 2008 pubblicato in G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008 e il Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato in G.U. n. 48 del 27 febbraio 2009. Il primo ha individuato le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile e il secondo ha fornito indicazioni della disponibilità della tassonomia XBRL sul sito di riferimento [www.digitpa.gov.it](http://www.digitpa.gov.it).

XBRL è l'acronimo di eXtensible Business Reporting Language. E' un formato elettronico elaborabile che si esprime attraverso una tassonomia, ossia un "vocabolario" contenente l'insieme dei concetti – qualificati sia dai loro attributi che dalle reciproche relazioni – che possono essere impiegati nell'ambito di una precisa tipologia di report economico-finanziario.

## EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE NELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI

Quali sono i vantaggi del formato XBRL? Senza dubbio la diffusione su larga scala dello standard XBRL porta una serie di vantaggi indiscussi all'interno del mondo finanziario legati al risparmio di costi e al miglioramento dell'efficienza nella trasmissione e gestione delle informazioni economico – finanziarie. L'adozione di XBRL semplifica e rende più veloci, accurati e precisi la raccolta e lo scambio dei dati finanziari e dei report aziendali. Inoltre, l'utilizzo di XBRL porta elevati vantaggi anche dal punto di vista della fruibilità e dell'analisi dei dati finanziari. L'automatizzazione della gestione delle informazioni finanziarie permette ai destinatari di utilizzarle integrandole con altri dati ritenuti necessari ai fini dell'analisi che si intende effettuare. Una volta trasmessi agli utenti finali, i dati possono essere selezionati, elaborati e modificati in funzione dell'utilizzo specifico che si desidera realizzare. In questo modo aumentano le possibilità di analisi, di comparazione e di studio delle situazioni economico – finanziarie.

### **I documenti che compongono la pratica di deposito del bilancio**

La pratica di deposito del bilancio dovrà contenere:

- il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, codificato esclusivamente in formato XBRL sulla base della vigente tassonomia;
- tutti gli altri documenti che accompagnano il bilancio (Verbale di Assemblea di approvazione del bilancio, Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio sindacale, Giudizio del revisore contabile, ...) saranno allegati alla pratica in formato PDF/A. Si segnala che la corretta versione del formato PDF/A è verificabile tramite apposita applicazione presente sul sito di Infocamere.

Il prospetto contabile e/o la nota integrativa in formato PDF/A deve essere aggiunto alla pratica di deposito solo nel caso in cui la vigente tassonomia non sia sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e verità di cui all'art. 2423 c.c., per la formazione del progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione assembleare. Tuttavia, la nuova tassonomia 2015-12-14 (da utilizzare obbligatoriamente per i bilanci chiusi al 31.12.2015 o successivamente e approvati dopo il 1 marzo 2016) disponibile sul sito XBRL Italia, tende a rendere possibile la rappresentazione di quasi tutte le situazioni aziendali con l'obiettivo di portare prossima allo zero la percentuale di quelle società che hanno necessità di ricorrere al doppio deposito (del file xbrl e bilancio in formato PDF/A).

Le società **obbligate** al deposito nel formato **XBRL** sono tutte quelle tenute a redigere:

- un bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 2435 o 2435 bis c.c.( srl, spa, cooperative),
- un bilancio consolidato ai sensi del d.lgs. 127/91,
- un bilancio d'esercizio ai sensi dell'art.31 del T.U. 267 del 2000 (consorzi di Enti Locali e Aziende speciali),
- un bilancio d'esercizio ai sensi dell'art.6 d.lgs. n°134 23/4/98 ( Enti autonomi Lirici),
- una situazione patrimoniale ai sensi dell'art.2615 bis c.c. (Consorzi con attività esterna)
- una situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 7 d.lgs.240/91 (Geie)

In particolare la presentazione in formato XBRL è prevista per le istanze di deposito dei bilanci individuati dall'elenco seguente:

- Bilanci ordinari - (codice atto – 711)
- Bilanci abbreviati - (codice atto – 712)
- Bilanci consolidati d'esercizio – (codice atto – 713)
- Situazioni patrimoniali di consorzi (codice atto – 720)
- Situazioni patrimoniali dei contratti di rete (codice atto – 722)

Per queste società è obbligatorio il deposito del bilancio di esercizio in formato XBRL, che è il documento destinato alla pubblicazione nel Registro delle Imprese ai sensi del DPR n. 581 del 1995. La

**Il deposito del bilancio di esercizio – Cenni al deposito del bilancio finale di liquidazione**

## EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE NELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI

sua mancanza è motivo di sospensione del deposito e di eventuale rifiuto dell'istanza oltre che di impossibilità a certificare l'avvenuto deposito (art.5, comma 4 d.p.c.m 10/12/08).

Occorrerà produrre un'**istanza XBRL** relativa al bilancio di esercizio, nel rispetto della tassonomia di riferimento, utilizzando uno dei software disponibili sul mercato che preveda la funzione di generazione dell'istanza XBRL o gli strumenti gratuiti messi a disposizione da InfoCamere sul sito <http://webtelemaco.infocamere.it>, sezione Bilanci > Compilazione > Bilanci Xbrl > Strumenti dove è possibile reperire:

- un software gratuito per la compilazione dell'istanza XBRL;
- TEBENI: il servizio on-line per la validazione dell'istanza XBRL e la sua visualizzazione in formato HTML o in PDF;
- un software scaricabile sul proprio personal computer per visualizzare l'istanza XBRL in formato HTML;
- la documentazione necessaria per la predisposizione della pratica per il deposito.

Il file generato, contenente l'istanza XBRL, avrà sempre l'estensione **.xbrl**.

Come tutti gli allegati al bilancio, anche il file XBRL deve essere firmato digitalmente e assumerà l'estensione **.xbrl.p7m**.

Sono attualmente **escluse** dall'obbligo di deposito del bilancio in formato **XBRL**:

- a) le società quotate in mercati regolamentati, intendendosi per tali non solo quelle con azioni quotate bensì anche quelle dotate di altri strumenti finanziari a listino (per esempio: le obbligazioni);
- b) le società, anche non quotate, che redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali (ciò vale anche per il bilancio consolidato);
- c) le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 1 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- d) le società tenute a redigere il bilancio secondo le disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, ossia banche e altri istituti finanziari;
- e) le società controllate, anche congiuntamente, da una delle imprese di cui alle lettere a), b), c) e d) nonché le società incluse nel bilancio consolidato delle stesse.

Tali esclusioni permarranno fino alla disponibilità delle necessarie tassonomie

Sono attualmente **non soggetti** al formato XBRL i seguenti bilanci:

- Bilancio consolidato della società controllante (Mod. B; cod. atto – 714);
- Bilancio di società estere avente sede secondaria in Italia (Mod. B; cod. atto – 715);
- Bilancio sociale (Mod. B; cod. atto - 716);
- Situazione patrimoniale di impresa sociale (Mod. B; cod. atto - 717);
- Bilancio consolidato di società di persone (Mod. B; cod. atto - 721);
- Bilancio finale di liquidazione (Mod. S3; cod. atto - 730).

**Sono esonerate dall'obbligo di deposito del bilancio di esercizio nel formato XBRL le società che depositano bilanci relativi ad esercizi chiusi anteriormente al 16 febbraio 2009, anche se approvati in date successive. Sono, invece, esonerate dalla redazione della sola nota integrativa in formato XBRL le società che depositano bilanci relativi ad esercizi chiusi anteriormente al 31.12.2014.** Esclusivamente in via transitoria fu concessa la possibilità di non allegare la nota integrativa in formato XBRL ai bilanci relativi ad esercizi chiusi al 31.12.2014 ed approvati entro il 2 marzo 2015.

Le società esonerate dalla redazione del bilancio in formato XBRL, devono allegare il file del bilancio e tutti gli altri allegati di cui è previsto il deposito necessariamente in formato PDF/A.

**Il deposito del bilancio di esercizio – Cenni al deposito del bilancio finale di liquidazione**

## **EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE NELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI**

Gli Amministratori delle Società che redigono il bilancio avvalendosi dei principi contabili internazionali e, pertanto, esonerate dall'obbligo del deposito del bilancio in formato XBRL devono dichiarare in Nota Integrativa, *“la piena conformità a tutti i principi contabili internazionali in vigore al momento di formazione del bilancio d'esercizio”*.

### **Nuovi schemi a partire dai bilanci relativi all'esercizio 2016**

Con la pubblicazione in G.U. n. 205 del 4 settembre 2015 del D. Lgs. 139/2015 con il quale è stata recepita la Direttiva CEE 34/2013 che ha sostituito e profondamente innovato le precedenti Direttive in tema di redazione di bilancio, a partire dagli esercizi aventi inizio dal 1 gennaio 2016 assisteremo a delle novità (tra le altre) in tema di deposito dei bilanci delle microimprese.

Il decreto ha definito come microimpresa quella che per due esercizi consecutivi non supera 2 dei seguenti parametri:

- 175.000 euro di attivo patrimoniale;
- 350.000 euro di ricavi;
- 5 dipendenti in media durante l'esercizio.

Le microimprese potranno depositare il bilancio abbreviato senza Nota Integrativa purché in calce allo Stato Patrimoniale siano rese le informazioni su impegni, garanzie, passività potenziali e rapporti con gli amministratori.

A seguito di tale novità ci si aspetta per la campagna bilanci 2017 l'istituzione di un codice atto specifico e di una tassonomia dedicata.

### **Quali moduli utilizzare per il deposito del bilancio**

La modulistica da utilizzare per questo tipo di deposito si compone del **modello B** con eventualmente allegato il Mod. S (solo nel caso di elenco soci variato rispetto a quello relativo all'esercizio precedente e solo per società per cui sia previsto il deposito dell'elenco soci con il bilancio, come S.p.A o S.a.p.a).

Si ricorda che per le S.r.l. non è più ammesso il deposito dell'elenco soci (art. 16 comma 12 octies legge n. 2/2009).

Potrà essere allegato anche il modulo “XX” - NOTE ad esempio per inserire la dichiarazione da parte del professionista incaricato in caso di presentazione ai sensi dell'art. 2 comma 54 della legge 350/2003.

Le società non tenute al deposito dell'elenco soci (srl sempre e spa e sapa in caso di riconferma) possono utilizzare la procedura semplificata “bilanci on-line” accessibile dal sito <http://webtelemaco.infocamere.it/>

### **Codici atto**

- Bilanci ordinari - (codice atto – 711)
- Bilanci abbreviati - (codice atto – 712)
- Bilanci consolidati d'esercizio – (codice atto – 713)
- Situazioni patrimoniali di consorzi (codice atto – 720)
- Situazioni patrimoniali delle reti di impresa (codice atto – 722)

### **Sottoscrizione dei documenti e dichiarazioni di conformità**

Tutti i documenti che compongono la pratica di deposito del bilancio devono riportare:

- a) la denominazione della società e il codice fiscale;
- b) la firma digitale di un amministratore o di un liquidatore della società o del professionista incaricato ai sensi dell'articolo 31, commi 2 quater e 2 quinquies della legge 24 novembre 2000 n. 340;

### **Il deposito del bilancio di esercizio – Cenni al deposito del bilancio finale di liquidazione**

## EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE NELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI

c) la dichiarazione relativa all'assolvimento del bollo in forma virtuale con indicazione della specifica autorizzazione della Camera di Commercio destinataria. In alternativa tale dichiarazione può essere contenuta in distinta;

d) le eventuali dichiarazioni richieste in relazione alla forma dell'atto e/o al soggetto firmatario, come meglio di seguito specificato.

Le indicazioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano al file XBRL.. I documenti con firme digitali non conformi alla normativa vigente non saranno accettati dal sistema.

Ai sensi dell'art. 2435 c.c. gli amministratori sono obbligati al deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione. Può accadere, però, che gli amministratori non siano provvisti del dispositivo di firma digitale. Sicché occorre l'intervento di un professionista incaricato.

Analizziamo, dunque, nel dettaglio le varie ipotesi:

### Dichiarazioni di conformità del bilancio XBRL

Il bilancio (prospetto contabile e nota integrativa) in XBRL sottoscritto digitalmente da un amministratore della società non richiede alcuna dichiarazione di conformità. In caso di presentazione del bilancio (composto da prospetto contabile e nota integrativa) in formato XBRL da parte di professionista incaricato ai sensi dell'articolo 31, commi 2 quater e 2 quinquies della legge 24 novembre 2000 n. 340 il firmatario deve apporre nell'apposito campo previsto in calce alla nota integrativa in formato XBRL nel campo di testo libero denominato "Dichiarazione di conformità" contenuto nella sezione "Nota integrativa parte finale" (tag XBRL "itcc-ci:DichiarazioneConformità") la seguente dichiarazione: "Il/la sottoscritto/a ....., ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società".

### Dichiarazioni di conformità degli allegati al bilancio

In caso di presentazione da parte di professionista incaricato ai sensi dell'articolo 31, commi 2 quater e 2 quinquies della legge 24 novembre 2000 n. 340, il firmatario deve apporre su ciascun documento allegato al bilancio la seguente dichiarazione: "Il/la sottoscritto/a ....., ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società". Ciascun allegato al bilancio deve essere sottoscritto digitalmente dal professionista e può essere copia di documento originale informatico, ovvero copia informatica o copia per immagine, in formato PDF/A, di un documento originale analogico, secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs 82/2005 e nel D.P.C.M. 13 novembre 2014.

Se invece il documento viene prodotto in duplicato informatico e reca le firme digitali degli originali sottoscrittori (ad es. verbale di assemblea con firma digitale di segretario e presidente) non occorre alcuna dichiarazione di conformità.

Indipendentemente dalla qualifica dei soggetti che hanno firmato i file (amministratore/professionista incaricato), può accadere che a trasmettere la pratica di deposito del bilancio sia un **intermediario**, cioè un soggetto che provvede all'invio telematico in quanto titolare di convenzione Telemaco Pay o equivalente. In tali casi la distinta (e solo la distinta) dovrà essere sottoscritta digitalmente anche dall'intermediario per le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo nonché per l'esecuzione di eventuali rettifiche di errori formali richiesti dall'ufficio.

### Il deposito del bilancio di esercizio – Cenni al deposito del bilancio finale di liquidazione

## **EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE NELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI**

Nel caso in cui l'Assemblea che approva il bilancio deliberi una **distribuzione di utili** ai soci o azionisti, tale verbale deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 4, lettera d, tariffa parte prima del D.P.R. 131/1986, e della Risoluzione del MEF n. 174/E del 22/11/2000 e scontare l'imposta di registro.

La dichiarazione di conformità da apporre in calce al relativo documento digitale dovrà essere integrata come segue: "... e che ne è stata effettuata la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di .....in data .....al n.....", in alternativa deve essere data prova dell'assolvimento di tale obbligo con altra idonea documentazione (per es. copia scansionata della ricevuta rilasciata dal competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate)

### **Deposito del bilancio in doppio formato (XBRL e PDF/A)**

Se il bilancio in XBRL differisce in maniera sostanziale e non puramente formale dal documento approvato dall'assemblea, in quanto la tassonomia XBRL non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 del codice civile, deve essere depositato il prospetto contabile e/o la nota integrativa anche in formato PDF/A. Si ricorda che l'istanza XBRL deve contenere le informazioni presenti nella Nota Integrativa allegata in formato PDF/A, quali l'introduzione, le tabelle con i dati quantitativi e la parte conclusiva, con le opportune dichiarazioni di conformità. Colui che firma digitalmente il documento deve dichiarare, nell'apposito campo previsto in calce alla nota integrativa in formato XBRL nel campo di testo libero denominato "Dichiarazione di conformità" contenuto nella sezione "Nota integrativa parte finale" (tag XBRL "itcc-ci:DichiarazioneConformita"): "Il sottoscritto (nome e cognome) dichiara che lo stato patrimoniale, il conto economico e/o la nota integrativa sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 del codice civile". Anche i documenti in formato PDF/A devono essere sottoscritti digitalmente dal firmatario secondo le indicazioni precedenti e dichiarati conformi.

### **Tipologie particolari di deposito di bilanci di esercizio**

#### **Deposito del bilancio consolidato**

Il termine di presentazione è contestuale al deposito del bilancio di esercizio (art. 42 D.Lgs. n. 127/1991) ovvero entro trenta giorni dalla data del verbale di assemblea che approva il bilancio stesso.

Il deposito del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato si configura come unico adempimento, ai sensi dell'art 42 D.Lgs. 127/1991, pertanto le imprese che depositano il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato sono tenute all'assolvimento dell'imposta di bollo e del diritto di segreteria solo una volta in sede di deposito del bilancio di esercizio. Pur trattandosi di un unico adempimento, tuttavia, non è possibile depositare i due bilanci mediante un'unica pratica, per esigenze funzionali. Di conseguenza, dopo avere provveduto al deposito del bilancio d'esercizio, le imprese che depositano il bilancio consolidato presenteranno un'ulteriore pratica utilizzando il modulo B e indicando nel modulo NOTE – XX gli estremi relativi al deposito del bilancio ordinario, al fine dell'applicazione del corretto diritto di segreteria e dell'imposta di bollo.

Documenti da presentare:

- n. 1 copia dei documenti costitutivi del bilancio consolidato, e precisamente: - stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa; - relazione sulla gestione e relazione dell'organo di controllo. Ulteriori documenti informativi per rappresentare in modo "veritiero e corretto" la situazione patrimoniale e finanziaria sono: il rendiconto finanziario; il prospetto di raccordo tra patrimonio netto della capogruppo e patrimonio netto consolidato; il prospetto dei movimenti avvenuti nel patrimonio netto consolidato. Il bilancio consolidato può essere

**Il deposito del bilancio di esercizio – Cenni al deposito del bilancio finale di liquidazione**

## EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE NELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI

redatto in migliaia di euro (art. 2423 c.c. e D.Lgs 127/91 art. 29). N.B.: quando si deposita il solo bilancio consolidato non bisogna inserire il codice atto relativo all'elenco soci.

### **Deposito del bilancio consolidato della società controllante da parte della società controllata (sub holding) che si avvale dell'esonero**

Il deposito del bilancio consolidato della società controllante (ai sensi dell'art.27 D.Lgs. n. 127 del 9.4.1991) viene effettuato in proprio anche dalla società controllata. In questo caso la sub-holding non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato riferito al sotto-gruppo di imprese che controlla. Deve invece depositare il bilancio consolidato della capogruppo, oppure il riferimento al protocollo del bilancio depositato dalla capogruppo (oltre al proprio bilancio d'esercizio). In proposito l'art. 27 comma 5 stabilisce: "... nel caso previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata... [cioè della sub-holding; n.d.r.]".

### **Deposito del bilancio sociale**

Il termine di presentazione è entro 30 giorni dalla data del verbale di assemblea che approva il bilancio stesso (art. 10, comma 2, del D.Lgs. 155/2006 e del D.M. 24.01.2008), ovvero contestualmente al deposito del bilancio di esercizio in caso di bilancio sociale consolidato. Il bilancio sociale è soggetto all'assolvimento dell'imposta di bollo e del diritto di segreteria, salvo eventuali esenzioni/riduzioni previste dalla legge. Nel caso di gruppi di imprese sociali, il deposito del bilancio di esercizio e del bilancio sociale consolidato, si configurano come unico adempimento, pertanto le imprese sono tenute all'assolvimento dell'imposta di bollo e del diritto di segreteria solo una volta in sede di deposito del bilancio di esercizio. Pur trattandosi di un unico adempimento, tuttavia, non è possibile depositare i due bilanci mediante un'unica pratica, per esigenze funzionali. Di conseguenza, dopo avere provveduto al deposito del bilancio d'esercizio, le imprese che depositano il bilancio sociale consolidato presenteranno un'ulteriore pratica utilizzando il modulo B e indicando nel modulo NOTE - XX gli estremi relativi al deposito del bilancio di esercizio al fine dell'applicazione del corretto diritto di segreteria e dell'imposta di bollo.

### **Deposito Bilancio Cooperative**

Da febbraio 2014 il modulo C17 non deve più essere utilizzato per la dichiarazione di permanenza delle condizioni di mutualità prevalente, essendo stato sostituito dal riquadro "DEPOSITO PER L'ALBO COOPERATIVE" integrato nel modello B. Nel modello B è stato aggiunto il nuovo Riquadro "Bilancio Cooperativa" contenente i dati da utilizzare per la verifica dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente che sono integrati con i dati presenti nel prospetto contabile della situazione patrimoniale in formato XBRL. Tutte le cooperative che hanno già richiesto l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative sono tenute pertanto a compilare l'apposito riquadro "DEPOSITO PER L'ALBO COOPERATIVE" nel modello B, per consentire le attività di vigilanza agli Enti preposti. Si precisa che, qualora non sia stata ancora presentata la domanda di iscrizione all'Albo, la cooperativa è tenuta ad effettuare due adempimenti distinti, uno per l'iscrizione all'Albo e uno per l'allegato al Bilancio mediante l'invio di due pratiche. Le Cooperative iscritte nella sezione "COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE" di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 del c.c., tramite il riquadro "DEPOSITO PER L'ALBO COOPERATIVE" nel modello B devono dimostrare la permanenza delle condizioni di mutualità prevalente (art. 2513 c.c.). Oltre alla dichiarazione di permanenza o meno delle condizioni di mutualità prevalente va inoltre sempre aggiornato il numero dei soci ed indicata l'eventuale adesione ad associazioni di rappresentanza.

### **Bilancio dei Consorzi**

I Consorzi devono depositare la propria "situazione patrimoniale" in modo analogo alle altre società di capitali. Anche per questa tipologia di deposito è previsto l'obbligo di presentazione del file XBRL ed è possibile compilare le voci di tassonomia effettivamente presenti nel bilancio.

**Il deposito del bilancio di esercizio – Cenni al deposito del bilancio finale di liquidazione**

## **EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE NELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI**

### **Bilancio dei Contratti di Rete di Imprese**

I contratti di rete, che hanno istituito un fondo patrimoniale e un organo comune destinato a svolgere un'attività con i terzi, sono tenuti, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, a depositare presso l'ufficio del registro delle imprese ove hanno sede la situazione patrimoniale redatta secondo le disposizioni relative al bilancio di esercizio delle società per azioni. Tale disposizione si applica anche alle reti di imprese prive di personalità giuridica. Per queste ultime il deposito deve avvenire presso il registro delle imprese ove è stabilita la sede o, in assenza, ove si trova la sede dell'impresa di riferimento. Anche per questa tipologia di deposito è previsto l'obbligo di presentazione del file XBRL ed è possibile compilare le voci di tassonomia effettivamente presenti nel bilancio. Il codice fiscale da indicare nel bilancio in formato XBRL è quello relativo al contratto di rete. Nel caso in cui la rete sia priva di personalità giuridica e non abbia una posizione autonoma nel registro delle imprese, il modello B riporterà i dati dell'impresa che provvede al deposito che corrisponde all'impresa dove ha sede la rete o all'impresa di riferimento, mentre gli allegati conterranno il codice fiscale ed i dati identificativi della rete. Per il deposito si utilizza il codice atto 722 allegando il modello B utilizzabile anche per le imprese individuali e per le società di persone. L'invio potrà essere effettuato con gli usuali strumenti Fedra e Bilanci on line, ad esclusione delle imprese individuali che potranno avvalersi solo di Bilanci on line. Per le Reti "Contratto" l'imposta di bollo è dovuta secondo la natura giuridica delle imprese partecipanti alla rete (euro 65,00 per società di capitali o altro soggetto collettivo iscritto nella sezione ordinaria, euro 59,00 per società di persone, euro 17,50 negli altri casi). Se le imprese partecipanti alla rete hanno natura giuridica diversa l'imposta di bollo è assolta secondo l'importo più elevato (Circ. Ag. Entrate del 3.4.2006 n. 11). Per le Reti "Soggetto" gli oneri di deposito, relativi all'imposta di bollo, sono pari a euro 65,00. Per tutti i tipi di contratti di rete i diritti di segreteria ammontano a euro 62,70.

### **Bilancio delle Aziende speciali e Istituzioni di Enti Locali**

Il termine di presentazione è il 31 maggio di ogni anno. Le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali hanno l'obbligo di iscriversi rispettivamente al Registro delle Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo e di depositare il bilancio di esercizio entro il 31 maggio di ciascun anno. In seguito alla modifica del comma 5bis dell'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000 introdotta dalla legge n.147/2013, anche le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie (in precedenza escluse) sono tenute agli obblighi sopra indicati. Aziende Speciali e Istituzioni sono tenute alla redazione del bilancio completo di nota integrativa, secondo lo schema ordinario. Le Aziende Speciali iscritte nel Registro Imprese sono inoltre obbligate al deposito del bilancio in formato XBRL. Al bilancio vanno allegati la relazione di gestione degli amministratori, la relazione dell'organo di revisione e la delibera di approvazione del bilancio da parte dell'Ente (Circolare MISE 3669/C del 15.04.2014). Il bilancio e gli allegati devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'Azienda o dal Segretario dell'Ente locale. Le Istituzioni iscritte al REA non sono tenute al rispetto delle disposizioni in materia di XBRL e quindi possono depositare il bilancio e i relativi allegati in formato PDF/A.

### **Bilancio delle Start-up Innovative.**

Le Start-up innovative sono tenute al deposito del bilancio d'esercizio secondo le vigenti regole previste per il tipo societario prescelto. I commi 14 e 15 dell'art. 25 del D.L. 179/2012 convertito nella legge 221/2012 prevedono rispettivamente che: la start-up innovativa aggiorni con cadenza non superiore a sei mesi le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda di iscrizione alla sezione speciale del registro; entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio attesti il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla legge. Questi adempimenti non possono essere depositati in allegato al bilancio, ma devono essere presentati separatamente tramite ComUnica. Il deposito del bilancio delle start-up è esente dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

### **Bilancio di una Società estera avente sede secondaria in Italia**

**Il deposito del bilancio di esercizio – Cenni al deposito del bilancio finale di liquidazione**

## **EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE NELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI**

Il documento da presentare in tal caso è la copia del bilancio della società estera. Se il bilancio è redatto in lingua straniera deve essere allegata la traduzione giurata, effettuata da un perito o esperto iscritto presso il tribunale, ovvero effettuata presso l'ambasciata o il consolato italiano all'estero. Occorre altresì allegare copia della dichiarazione resa dal rappresentante in Italia o da un amministratore, attestante l'avvenuta pubblicità del bilancio (se prevista) nello Stato in cui ha sede la società estera, o ricevuta dell'avvenuto deposito, ovvero dichiarare l'insussistenza dell'obbligo nel modulo Note - XX. Non è previsto il deposito dell'elenco soci. Il deposito si effettua presso la Camera di Commercio di competenza; in caso di più sedi secondarie è sufficiente il deposito presso un solo registro delle imprese. Attenzione: per le disposizioni particolari riguardanti i bilanci di enti creditizi e finanziari stranieri con sedi secondarie in Italia, si rimanda all'art. 41 del D.Lgs. 87/92. Non sono tenute al deposito del bilancio le società straniere che hanno solamente una unità locale in Italia (cioè iscritte solo al REA).

### **Consorzi confidi**

Il termine di presentazione è entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio. Nel caso in cui il consorzio svolga attività di garanzia collettiva dei fidi, gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle SPA. L'assemblea approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro 30 giorni dall'approvazione gli amministratori ne depositano una copia al registro delle imprese. Documenti da presentare in allegato al bilancio: relazione sulla gestione; relazione del collegio sindacale (se esistente); verbale di approvazione dell'assemblea. Si ricorda che entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio gli amministratori devono iscrivere le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi identificativi dei consorziati riferite alla data di approvazione del bilancio (art. 13 del D.L. 30.09.2003 n. 269 convertito con L. n. 326 del 24.11.2003). Il deposito è obbligatorio anche se non sono intervenute variazioni rispetto all'anno precedente.

### **Consorzi per l'internazionalizzazione**

Gli amministratori dei consorzi per l'internazionalizzazione devono redigere il bilancio di esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni ai sensi dell'art. 42, comma 7, ultimo periodo del D.L. 83/2012, che richiama l'art. 13, commi 34, 35 e 36 del D.L. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L. 326/2003.

### **G.E.I.E.**

Il termine di presentazione è 4 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio (art. 7 D.Lgs. 240/91). Documenti da presentare: copia del bilancio XBRL composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Per il deposito del bilancio si utilizza il modello B.

### **Enti operanti nel settore musicale**

Il termine di presentazione è entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio. Il bilancio degli Enti operanti nel settore musicale, redatto secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, è approvato, sempre nei termini previsti per le società per azioni, dal consiglio di amministrazione e non dall'assemblea dei soci. Entro trenta giorni dalla sua approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro imprese dove ha sede l'Ente. Si ricorda che una copia deve essere trasmessa anche al Ministero del Tesoro.

### **Le procedure per il deposito del bilancio di esercizio**

Per il deposito del bilancio di esercizio sono disponibili due diverse modalità di invio:

1) **“Bilanci on-line”** da utilizzare per l'invio di un bilancio con riconferma dell'elenco soci dell'anno precedente o di un bilancio che non necessita di presentazione dell'elenco soci. Non è più richiesta la presentazione dell'elenco soci per le Società a responsabilità limitata e le Società Cooperative. Tale modalità di invio è in grado di garantire una veloce ed agevole predisposizione e spedizione della pratica

### **Il deposito del bilancio di esercizio – Cenni al deposito del bilancio finale di liquidazione**

## EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE NELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI

e non richiede l'installazione di software specifico. Tale procedura è raggiungibile al seguente indirizzo: <http://webtelemaco.infocamere.it/>

2) “**FedraPlus**” o programmi compatibili può essere utilizzata per tutti i tipi di deposito di bilancio (sia con presentazione di un nuovo elenco soci, sia con riconferma dell'elenco soci dell'anno precedente, sia di un bilancio che non necessita di presentazione dell'elenco soci).

Gli aggiornamenti di FedraPlus sono disponibili sul sito Telemaco alla voce download software.

Se ci si trova nella condizione di non dover presentare l'elenco soci è sempre consigliabile utilizzare la procedura Bilanci on-line, perché è un servizio interamente su browser che non richiede l'installazione di Fedra o di altri software analoghi.

Si consiglia di attivare questa procedura dopo aver preparato e firmato digitalmente i file che dovranno essere allegati e ciò per consentire poi una maggiore velocità di svolgimento delle operazioni. In particolare si consiglia di creare una cartella specifica sul proprio PC o su un disco di rete, nella quale memorizzare i file per poi richiamarli dall'interno della procedura.

Per il deposito del bilancio di esercizio **NON è possibile utilizzare la procedura ComUnica.**

### **Il deposito del bilancio finale di liquidazione**

Una segnalazione a parte merita il deposito del bilancio finale di liquidazione con eventuale piano di riparto, da non confondere con il bilancio di esercizio della società in liquidazione.

La fase di liquidazione può durare anche diversi anni. In questi anni va depositato al Registro Imprese il bilancio di esercizio secondo le procedure illustrate e, al termine della fase di liquidazione, va depositato il bilancio finale di liquidazione. Non va depositato il bilancio infrannuale relativo al periodo pre-liquidazione redatto a fini fiscali.

Il deposito del bilancio finale di liquidazione si effettua nell'ambito di una **pratica di Comunicazione Unica** utilizzando il modello S3. E' possibile effettuare contestualmente a tale deposito anche la cancellazione della società solo se tale bilancio ed il relativo piano di riparto sono stati approvati dall'assemblea dei soci ed il liquidatore ha ricevuto espresso mandato alla cancellazione. In caso contrario occorre attendere il decorso dei 90 giorni dalla pubblicazione del deposito concessi ai soci per eventuale opposizione.

E' consigliabile redigere il bilancio finale di liquidazione ad una data diversa dall'ultimo giorno dell'esercizio per non essere tenuti anche al deposito del bilancio di esercizio.

## EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE NELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI

### Componenti Commissione I.C.T. ODCEC Napoli

Consigliere Delegato	<b>MARIO</b>	<b>MICHELINO</b>
Presidente	<b>VINCENZO</b>	<b>TIBY</b>
Vice Presidente	<b>LUCIA</b>	<b>FIORE</b>
Vice Presidente	<b>AMELIA</b>	<b>SCOTTI</b>
Segretario	<b>ANNA MARIA</b>	<b>TRAVAGLIONE</b>
Comitato Scientifico	<b>STEFANO</b>	<b>MEER</b>
Componente	<b>ADALGISA</b>	<b>CRISCUOLO</b>
Componente	<b>ANNABELLA</b>	<b>ACUNTO</b>
Componente	<b>ARMANDO</b>	<b>DE ROSA</b>
Componente	<b>CLAUDIO</b>	<b>SICA</b>
Componente	<b>CRESCENZOMASSIMO</b>	<b>RUSSO</b>
Componente	<b>DIODORINA</b>	<b>ANGELINO</b>
Componente	<b>FERDINANDO</b>	<b>RAINONE</b>
Componente	<b>FRANCESCA</b>	<b>DE DOMINICIS</b>
Componente	<b>EMANUELE</b>	<b>IZZO</b>
Componente	<b>GIOVANNI</b>	<b>GRAZIANO</b>
Componente	<b>GIULIA</b>	<b>ZAPPIA</b>
Componente	<b>GIUSEPPE</b>	<b>MONTUORI</b>
Componente	<b>LUCA</b>	<b>PIPOLO</b>
Componente	<b>MARIA</b>	<b>BARLETTA</b>
Componente	<b>MASSIMO</b>	<b>BRANDI</b>
Componente	<b>ROBERTO</b>	<b>PARRILLI</b>
Componente	<b>RENATO</b>	<b>POLISE</b>
Componente	<b>VALERIA</b>	<b>ESPOSITO</b>